

DECISIONE (UE) 2016/1351 DEL CONSIGLIO
del 4 agosto 2016
relativa allo statuto dell'Agenzia europea per la difesa e che abroga la decisione 2004/676/CE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la decisione (PESC) 2015/1835 del Consiglio, del 12 ottobre 2015, che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell'Agenzia europea per la difesa ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno che il Consiglio, deliberando all'unanimità, adotti lo statuto del personale assunto direttamente dall'Agenzia europea per la difesa («Agenzia») con contratti a termine, mediante selezione tra cittadini degli Stati membri partecipanti.
- (2) Lo statuto del personale dovrebbe poter garantire all'Agenzia i servizi di un personale caratterizzato dai più elevati standard di capacità ed efficacia, assunto tra candidati di tutti gli Stati membri partecipanti, su una base geografica quanto più ampia possibile, e delle istituzioni dell'Unione.
- (3) Poiché è opportuno che le regole stabilite dalla presente decisione sostituiscano quelle fissate dalla decisione 2004/676/CE del Consiglio ⁽²⁾, tale decisione dovrebbe essere abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1. Il presente statuto si applica al personale assunto con contratto dall'Agenzia europea per la difesa («agente»).

L'agente può avere la qualifica:

- di agente temporaneo,
- di agente contrattuale,
- di consulente speciale.

⁽¹⁾ GUL 266 del 13.10.2015, pag. 55.

⁽²⁾ Decisione 2004/676/CE del Consiglio, del 24 settembre 2004, relativa allo statuto degli agenti dell'Agenzia europea per la difesa (GUL 310 del 7.10.2004, pag. 9).

